

COMUNE DI VENEZIA



CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PER IL PERIODO 01/12/2019 – 30/11/2024

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART.	2	DURATA DELLA CONCESSIONE E VALORE
ART.	3	MODALITÀ' DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE
ART.	4	PRODOTTI DI CONSUMO
ART.	5	MANUTENZIONI E TEMPI DI INTERVENTO
ART.	6	REQUISITI DI CONFORMITÀ'
ART.	7	SISTEMA HACCP
ART.	8	ORGANI DI CONTROLLO
ART.	9	MAGAZZINO ALIMENTI E AUTOFURGONATI
ART.	10	VINCOLO OFFERTA TECNICA
ART.	11	OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
ART.	12	OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA
ART.	13	RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ART.	14	CANONE CONCESSIONE E MODALITÀ' VERSAMENTO
ART.	15	VARIAZIONE QUANTITATIVA DEL SERVIZIO
ART.	16	GARANZIA DEFINITIVA
ART.	17	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART	18	PENALITÀ'
ART.	19	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	20	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	21	RECESSO
ART.-	22	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
ART.	23	TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE- E DEL SUBAPPALTATORE
ART.	24	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ' IMPRENDITORIALE
ART.	25	COPERTURE ASSICURATIVE
ART.	26	PERSONALE
ART.	27	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

ART.	28	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	29	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	30	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	31	DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	32	CONTROVERSIE
ART.	33	DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Venezia, in seguito denominato anche Concedente, conferisce alla Ditta aggiudicataria in seguito denominata Concessionaria, la concessione del servizio di somministrazione bevande calde, fredde e snack mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici.

Il servizio sarà svolto nelle sedi indicate nell'allegato 1 della determinazione a contrattare.

La concessione si articola in n. 3 lotti:

1. Sedi comunali
2. Approdi ACTV, Stazioni AVM
3. Sedi giudiziarie

Si precisa che l'utilizzo del servizio è facoltativo da parte dell'utenza e, pertanto, la Concessionaria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto, per l'eventuale mancato utilizzo da parte degli utenti, con piena assunzione quindi del rischio operativo.

L'esecuzione del servizio sarà regolata da quanto specificato nel presente Capitolato e nei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante.

E' vietata la concessione a terzi, da parte della Concessionaria, sia privati che enti od organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso anche saltuario degli spazi concessi in uso o di parte di essi.

E' richiesto che la Concessionaria, nell'esecuzione del presente contratto, impronti costantemente la propria attività a criteri di ecosostenibilità (prevenzione nella produzione dei rifiuti, raccolta differenziata degli stessi...).

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE E VALORE

La concessione avrà durata di cinque anni. Dopo il primo anno l'Amministrazione Comunale potrà chiedere, senza oneri aggiuntivi per la stessa, la rimozione dei distributori presenti negli imbarcaderi ACTV di Piazzale Roma, della Stazione, di Rialto e di San Marco.

Il servizio avrà decorrenza dal 1 dicembre 2019 e terminerà il 30 novembre 2024.

La Concessionaria del servizio è comunque vincolata alla continuità dello stesso, per un massimo di 6 (sei) mesi, qualora la procedura concorsuale per la scelta del nuovo contraente non fosse ancora conclusa; in tale caso varranno le medesime condizioni economiche previste per i periodi di normale durata del contratto.

Il valore annuo presunto dalla concessione è stimato in:

- euro 287.954,10 IVA esclusa, per le Sedi comunali;
- euro 66.573,77 IVA esclusa, per le Sedi giudiziarie;
- euro 347.707,26 IVA esclusa, per gli approdi ACTV;

per un totale di € 728.235,13 annui.

Tutto ciò tenuto conto dei 5 anni di durata della concessione.

L'importo complessivo presunto della concessione, ai sensi dell'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, è pari ad Euro 3.641.175,64, IVA esclusa (comprensivo di una proroga di sei mesi e di quanto previsto all'art. 175, comma 4, lett. b), del D.lgs. 50/2016).

ART. 3 - MODALITÀ¹ DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Le macchine distributrici dovranno consentire l'erogazione di:

1. bevande calde espresse o solubili: *caffè', caffè' decaffeinato, caffè' d'orzo, the, cappuccino, cappuccino al cioccolato, caffè' macchiato, cioccolata, latte;*
2. bevande fredde in bottiglia, lattina o tetrapak, anche in versione light: *acqua oligominerale, bibite in lattina e succhi di frutta;*
3. Prodotti da forno e snacks in monoporzioni;
4. caramelle e chewing gum.

I distributori dovranno essere installati nelle sedi indicate nella scheda di cui all'allegato 1.

Il Settore competente si riserva la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, con oneri a carico della ditta concessionaria.

Il numero dei distributori è rapportato alle reali esigenze dell'Amministrazione, delle sedi giudiziarie e degli approdi ACTV al momento della stesura del presente capitolato.

Potrà tuttavia subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso dell'appalto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato.

La Concessionaria dovrà effettuare, a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite dal settore competente.

Al termine del contratto la Concessionaria dovrà asportare a proprie spese e senza onere alcuno per l'Ente le proprie apparecchiature e provvedere agli eventuali ripristini dei siti dove fossero state collocate entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla scadenza o nell'eventuale maggior termine concordato con l'Amministrazione.

L'Ente si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili. Le macchine distributrici dovranno essere collegate alla rete idrica, ove possibile, o facendo ricorso alle taniche solo ove non sia possibile fare altrimenti. Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili.

I distributori dovranno:

- avere una data di fabbricazione non anteriore al 01.01.2015;
- essere muniti di gettoniera che accetta qualsiasi tipo di moneta o in alternativa erogare il resto o possedere entrambe le soluzioni, nonché essere dotati di lettore per strumenti elettronici di pagamento (chiavi, schede ...);
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, in modo da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi, il nome la ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- mettere in evidenza la presenza di prodotti provenienti dal commercio equo e solidale e/o da

agricoltura biologica;

- essere dotati di una sezione dedicata ai prodotti specifici per soggetti con intolleranze alimentari;
- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta affidataria ed il suo recapito nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- avere una capace autonomia di bicchierini e palette.

La distribuzione degli strumenti elettronici per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione, fissata ad un max di € 3,50, è a totale carico della Concessionaria, la quale dovrà darne adeguata informazione agli utenti, nei modi che riterrà più opportuni.

Ciascuno strumento elettronico potrà essere utilizzato indistintamente in tutti i distributori collocati all'interno degli spazi dell'Amministrazione, delle sedi giudiziarie e dei distributori installati presso gli imbarcaderi ACTV, in modo da favorirne l'utilizzo da parte del personale che presta servizio nelle varie strutture.

Alla scadenza del contratto, lo strumento elettronico verrà restituito contestualmente alla restituzione della cauzione.

Il ritiro dovrà essere effettuato direttamente dalla Concessionaria stessa, entro il termine di 15 gg.lavorativi dalla scadenza del contratto.

ART. 4 - PRODOTTI DI CONSUMO

I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari, nonché a quanto previsto nel successivo art.7.

In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (REG. CE 1829/2003, 1830/2003, D. Lgs. 224/2003 e Legge Regione Veneto n.6 del 2002) la ditta affidataria dovrà testare, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.

Per i prodotti biologici si richiamano le disposizioni: Decreto Legislativo 220/1995, Reg. CE 834/2007, Reg. CE 889/2008 e s.m.i., D.M. 27.11.2009.

Il Concedente si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

A) BEVANDE CALDE ESPRESSE O SOLUBILI:

CAFFÈ: dovrà essere macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione

LATTE: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione.

CAPPUCCINO: almeno gr. 10 di latte in polvere cad. erogazione

THE: almeno 14 gr. di the in polvere per cad. erogazione

CIOCCOLATO: almeno 25 gr. di cacao in polvere per cad. erogazione

B) BEVANDE FREDDE IN BOTTIGLIA:

Acqua minerale naturale e gassata - in bottiglia di PET da 50 cl.

C) BEVANDE FREDDE IN LATTINA E TETRAPACK (succhi di frutta, the e bibite, anche in versione light):

Contenuto minimo bevanda fredda di 1^a qualità in lattina: 25 cl.

Contenuto minimo bevanda fredda di 1^a qualità in tetrapak: 20 cl.

D) ALIMENTI SOLIDI PRE-CONFEZIONATI DI FASCIA MEDIO ALTA:

SNACK: patatine, salatini, biscotti /wafer porzionati, merendine dolci;

SNACK del commercio equo-solidale e prodotti bio: merendine dolci e salate, cioccolato;

E) TRAMEZZINI confezionati in atmosfera protetta (farciture varie) da almeno 75 gr., panini confezionati in atmosfera protetta (farciture varie) da almeno 90 gr., yogurt, snack con parmigiano o salamini, ecc.;

F) CARAMELLE E CHEWING GUM.

Per ogni distributore di alimenti solidi pre-confezionati, dovranno essere previsti almeno due prodotti provenienti da mercato equo e solidale e due prodotti biologici.

La Concessionaria dovrà concordare con la Concedente i prodotti, appartenenti alla lista prodotta in sede di gara, che periodicamente intende mettere in distribuzione.

ART. 5 - MANUTENZIONI E TEMPI DI INTERVENTO

La Concessionaria deve garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di assistenza tecnica.

Il rifornimento dei distributori automatici e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti dalla Concessionaria nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 33 del DPR 327/1980.

In caso di guasto, la Concessionaria deve assicurare a proprie spese l'assistenza tecnica "on site" (intervento) entro 4 ore dalla segnalazione, ricevuta a mezzo e-mail da parte di incaricati dell'Amministrazione comunale o minore tempo indicato in sede di offerta.

Il ripristino dei distributori automatici deve avvenire entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione, ricevuta a mezzo e-mail da parte di incaricati dell'Amministrazione o minore tempo indicato in sede di offerta.

In casi di segnalazione di esaurimento prodotti, la Concessionaria deve provvedere al rifornimento entro 4 ore dal ricevimento della e-mail da parte di incaricati dell'Amministrazione o minore tempo indicato in sede di offerta.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti la Concessionaria deve apporre apposita etichetta adesiva su ogni distributore automatico contenente i recapiti telefonici degli incaricati per la riparazione.

In caso di rotture gravi dovrà essere garantita la sostituzione del distributore automatico danneggiato entro 48 ore dalla segnalazione di cui sopra o minore tempo indicato in sede di offerta.

ART. 6 - REQUISITI DI CONFORMITÀ

I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza ed antinfortunistica. Le apparecchiature dovranno:

- essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del DPR 459/1996, del D. Lgs 17/2010 (direttive macchine), nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 - Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita;
- rispettare le norme riguardanti materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti

alimentari, ai sensi del Reg. CE 1935/2004 e del D.M. 21.03.1973, e lo stesso dicasi per le attrezzature usate per l'erogazione delle bevande calde (bicchieri, palette);

- essere alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
- essere munite del marchio CE;
- essere munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'UE, es.: IMQ;
- essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

I distributori che durante lo svolgimento del servizio risulteranno tecnologicamente obsoleti dovranno essere tempestivamente sostituiti da distributori tecnologicamente in linea con quanto presente sul mercato.

La Concessionaria avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari concordati con i Direttori dell'esecuzione.

ART. 7 - SISTEMA HACCP

La Concessionaria dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 852/2004.

La Concessionaria verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori.

La Concessionaria dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III allegato II Reg. CE 852/2004).

ART. 8- ORGANI DI CONTROLLO

Il Concedente, tramite propri incaricati di fiducia, si riserva senza preavviso la facoltà di effettuare in qualsiasi momento oltre ai controlli per la verifica della corrispondenza alla legislazione vigente in materia igienico-sanitaria nonché a quanto previsto nel presente capitolato, anche controlli in merito all'organizzazione ed alla funzionalità del servizio.

Nel caso gli accertamenti evidenziassero una difformità rispetto ad una qualsiasi delle prescrizioni sopra riportate, la Concessionaria è tenuta al rimborso delle spese sostenute dal Concedente per le verifiche effettuate, senza pregiudizio di ogni altra sanzione conseguente al danno procurato dalla mancata corrispondenza con il presente capitolato, in particolare secondo quanto stabilito dall'art.18.

Gli organismi preposti al controllo sono:

- I Direttori dell'esecuzione per il Comune .
- Gli organi di vigilanza e ispezione dell'ASL, per quanto di competenza
- Gli organi di vigilanza e ispezione dei NAS.

La Concessionaria comunicherà, prima dell'inizio del servizio, il nome del personale autorizzato a presenziare alle verifiche e a firmare per presa visione gli eventuali rapporti di non conformità, redatti contestualmente alla loro rilevazione. Tale personale dovrà essere in grado di recarsi sul

luogo entro 1 (una) ora dall'inizio del controllo.

Tali controlli potranno riguardare:

- documenti previsti dal presente capitolato;
- qualità merceologica dei prodotti di consumo;
- date di scadenza dei prodotti;
- temperature e metodi di immagazzinamento, trasporto e conservazione nei distributori dei prodotti di consumo;
- pulizia ed igiene delle attrezzature;
- controllo dei prodotti impiegati per la pulizia e l'igienizzazione;
- osservazione delle modalità operative;
- stato d'usura e conservazione delle attrezzature.

Potrà inoltre essere richiesto il prelievo di prodotti di consumo, da inviare per accertamenti analitici presso un laboratorio, scelto dal Concedente, accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tale procedura esonera il Concedente dal dover procedere in contraddittorio, con contro-campioni e revisioni d'analisi, in caso di rilevazione di irregolarità.

Il Concedente ha facoltà di nominare un'apposita commissione di vigilanza e controllo che avrà il compito di verificare il rispetto da parte della Concessionaria di quanto previsto nel presente capitolato e suoi allegati e nel progetto tecnico presentato in sede di gara, segnalando eventuali inadempienze al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 9 – MAGAZZINI ALIMENTI E MEZZI DI TRASPORTO

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, la Concessionaria potrà utilizzare uno o più magazzini di cui la stessa abbia piena disponibilità per tutto il periodo di durata dell'appalto e di cui dovrà comunicare l'indirizzo entro il termine che sarà assegnato dall'Amministrazione.

I magazzini dovranno essere attrezzati adeguatamente e trovarsi ad una distanza dalla sede dell'Amministrazione tale da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara e dovranno essere in regola con le vigenti norme in materia igienico - sanitaria.

I prodotti dovranno essere mantenuti a corretto regime di temperatura (0° - 4") nel rispetto della normativa vigente fino al consumo finale.

I Mezzi di trasporto della Concessionaria dovranno essere adibiti ad esclusivo trasporto dei prodotti di consumo.

ART. 10 - VINCOLO OFFERTA TECNICA

Ad integrazione delle prestazioni indicate nel presente capitolato, la Concessionaria è vincolata al rispetto di quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. La Concessionaria dovrà segnalare tempestivamente al Concedente i casi di forza maggiore che le impediscono di rispettare l'offerta tecnica presentata.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il Concedente, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, si impegna a :

=> fornire gli spazi per l'espletamento dei servizi;

=> concedere alla Concessionaria l'approvvigionamento di acqua ed energia elettrica;

=> Nel caso si verifichi il fenomeno dell' "acqua alta", l'Amministrazione Comunale autorizzerà il transito in Canal Grande in deroga all'attuale regolamentazione, al fine di consentire al personale addetto lo spegnimento e ogni altro intervento volto a evitare il danneggiamento delle macchine e a garantire l'incolumità pubblica fino al termine del fenomeno.

ART. 12 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria dovrà:

=> fornire entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva il calendario delle installazioni programmate. Tali installazioni dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale, le sedi Giudiziarie e ACTV e programmate in orari che riducano al minimo i rischi di interferenza in materia di sicurezza;

=> fornire e installare entro 40 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, secondo il piano di installazioni di cui al precedente punto, i distributori;

=> fornire al termine dei 40 giorni stabiliti per l'installazione dei distributori automatici un elenco dettagliato - in formato excel - delle apparecchiature distributrici installate distinte per codice della macchina, modello, potenza assorbita, tipologia dei prodotti erogati, sito di installazione completo di indirizzo, nonché procedere all'aggiornamento dello stesso in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate;

=> concordare con la Concedente i prodotti che periodicamente intende mettere in distribuzione, impegnandosi a mantenere i prezzi relativi al lotto 1 e 3 invariati rispetto a quelli attuali, per lo meno per quanto concerne i prezzi dell'acqua e del caffè;

=> mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed a quelle che saranno emanate in materia, procedendo al periodico controllo, alla pulizia e igienizzazione delle stesse e garantendo l'effettuazione di almeno un intervento settimanale di pulizia e igienizzazione per ogni distributore automatico di bevande calde;

=> garantire almeno due interventi settimanali di rifornimento dei prodotti per ogni distributore automatico;

=> concordare con il Direttore dell'esecuzione del lotto 3 rifornimenti particolari per i giorni di udienza nell'aula bunker di Mestre;

=> garantire il controllo dei prodotti utilizzati, la rimozione dai distributori dei prodotti prossimi alla scadenza, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, nonché la corretta conservazione sia a magazzino che nei distributori automatici dei prodotti utilizzati, secondo le normative vigenti;

=> impiegare nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature proprio personale, munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;

=> provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione dei distributori per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione;

=> mediante un sistema di telecontrollo installato sui singoli distributori il dato relativo alle vendite verrà fornito all'Amministrazione Comunale ogni giorno e in occasione dei pagamenti ;

=> garantire in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti la restituzione delle somme indebitamente trattenute;

=> provvedere alla distribuzione degli strumenti elettronici di pagamento in conformità a quanto indicato nell'art. 3, nonché al loro ritiro al termine dell'appalto con restituzione della cauzione;

=> comunicare all'Autorità sanitaria e al comune, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l'installazione dei distributori per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione degli stessi;

=> impegnarsi ad eseguire le prestazioni a suo carico a regola d'arte, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale ed a proprio rischio e responsabilità e assicurare la sostituzione del personale con pari qualifica, in caso di assenza, affinché il servizio non abbia a risentirne;

=> Nel caso di lavori presso uno o più approdi, con sospensione della navigazione o del servizio biglietteria superiore a 60 giorni o nel caso di fermo per manutenzione delle motonavi superiore a 60 giorni, l'aggiudicatario ha facoltà di proporre all'Amministrazione lo spostamento temporaneo a propria cura e spese del relativo distributore;

=> La Concessionaria si assume i rischi e gli oneri derivanti dal fenomeno dell'acqua alta o alluvione. Qualora lo esigessero ragioni di sicurezza, il servizio di somministrazione potrà essere sospeso prima del verificarsi del fenomeno e ripreso successivamente nell'arco di un congruo numero di ore;

=> avvalersi di un congruo numero di dipendenti, adeguatamente formati, al fine di garantire un servizio efficiente ed efficace;

=> presentare, a fini statistici, ogni fine anno il totale degli incassi, suddivisi per macchina e per sede;

=> attuare tutte le migliorie proposte in sede di offerta;

=> asportare a fine contratto le apparecchiature e procedere ad eventuale ripristini dove le stesse erano collocate.

Gli obblighi di cui sopra sono elencati a titolo esemplificativo, la Concessionaria è pertanto tenuta al rispetto di qualsiasi altro obbligo che risulti dal presente Capitolato e relativi allegati, dall'offerta e dal relativo contratto.

La Concessionaria, oltre a quanto già specificato, è tenuta a tutte le spese necessarie a soddisfare gli obblighi richiesti: il Concedente resta completamente sollevato da qualsiasi onere e responsabilità.

ART. 13- RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La Concessionaria deve affidare la direzione complessiva del servizio richiesto ad un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione di cui dovrà comunicare il nominativo e il recapito mail e telefonico entro il termine che sarà assegnato dall'Amministrazione.

Funzione del responsabile è quella di controllare che il servizio venga svolto secondo le modalità previste dal presente Capitolato, far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento dello stesso ed essere presente ai controlli di conformità del servizio ed essere referente unico per i Direttori dell'esecuzione.

ART. 14- CANONE CONCESSIONE E MODALITÀ' VERSAMENTO

La Concessionaria dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale, un canone annuo pari all'importo di aggiudicazione, che comunque non potrà essere pari o inferiore ad Euro 1650,00 (milleseicentocinquanta/00) per ogni singola macchina.

La Concessionaria si obbliga a pagare per intero il corrispettivo stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire per qualunque contestazione o richiesta intenda formulare al Comune.

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro il 31.12 di ciascuna annualità e a fine contratto entro il mese successivo alla scadenza e non potrà essere ritardato per nessun motivo.

La Concessionaria invierà copia del documento comprovante il versamento effettuato all'amministrazione.

In caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, superiore a 30 giorni, il Concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con conseguente diritto di risarcimento del danno ed avrà diritto, su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, agli interessi al saggio determinato con le modalità di cui all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore alla scadenza del pagamento.

Le parti assumono gli impegni di tracciabilità dei pagamenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 23.08.2010.

Qualora la Concedente chieda l'installazione di ulteriori distributori, la Concessionaria dovrà versare il corrispettivo sulla base dei giorni di installazione, lo stesso nel caso in cui per qualsiasi motivo venga chiesta la disinstallazione di qualche distributore.

La concessionaria si impegna inoltre a versare una percentuale non inferiore al 17,5% degli importi incassati nei distributori del lotto 2 e al 10% per gli importi dei distributori dei lotti 1 e 3, salvo quanto offerto in sede di gara.

ART. 15 - VARIAZIONE QUANTITATIVA DEL SERVIZIO

Le prestazioni potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del 10% del valore della concessione, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la Concessionaria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

La Concessionaria dovrà costituire per i termini di durata del contratto una garanzia fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva;

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per coloro che siano in possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia.
- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l'affidamento del contratto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto della Concessionaria, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 17 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

1. l'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante della Stazione appaltante e della ditta concessionaria, del documento unico di valutazione dei rischi di cui all'art. 22 del presente Capitolato;
2. la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al precedente art.16;
3. la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 25.
4. la comunicazione dell'indirizzo dei magazzini alimenti di cui all'art. 9 del presente capitolato e, qualora non presentate in sede di gara, l'invio delle carte di circolazione dei mezzi di

trasporto di cui allo stesso articolo.

5. la comunicazione del nominativo del responsabile di cui all'art. 13 del presente capitolato e dei suoi recapiti mail e telefonici.

ART. 18 - PENALITÀ'

La Concessionaria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

Per inadempienze a seguito di controlli saranno applicate le seguenti penali:

- mancato avvio del servizio entro 40 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- esaurimento nei distributori automatici di una qualunque tipologia di prodotto protratta per oltre 4 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta, penale di € 50,00 per singolo distributore e prodotto per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nel rifornimento;
- mancato intervento in caso di guasto per oltre 4 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta, penale di € 50,00 per singolo distributore per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nell'intervento;
- mancata riparazione per oltre 24 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta, penale di € 50,00 per singolo distributore per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nella riparazione;
- mancata sostituzione in caso di rotture gravi per oltre 48 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta, penale di € 50,00 per singolo distributore per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nella sostituzione;
- mancata corrispondenza tra i prodotti offerti e concordati con la Concedente e quelli inseriti nei distributori, penale di € 20,00 per singolo distributore e prodotto per ogni giorno o frazione di giorno lavorativo di presenza;
- quantità e/o grammature dei prodotti di consumo non corrispondenti a quanto richiesto all'art. 4 o offerto in sede di gara, penale di € 200,00;
- per mancato rispetto di quanto indicato all'art. 7 (HACCP), penale di € 500,00;
- rinvenimento corpi estranei: penale di € 250,00 per ogni rinvenimento;
- utilizzo di magazzini alimenti diversi da quelli indicati nell'offerta: penale di € 250,00 per ogni giorno di utilizzo;
- mancata effettuazione delle prescritte attività di pulizia e igienizzazione dei distributori automatici, penale di € 250,00 per ogni inosservanza;
- presenza nei distributori automatici di sistemi di contenimento dei costi di energia elettrica nelle ore di mancato utilizzo: notte, fine settimana, festività, penale di € 100,00 per ogni distributore e per ogni inosservanza;
- mancato utilizzo di tecnologia LED per l'illuminazione interna dei distributori automatici, penale di € 100,00 per ogni distributore e per ogni inosservanza;

- mancato utilizzo di sensori di presenza per l'accensione delle luci interne dei distributori automatici, penale di € 100,00 per ogni distributore e per ogni inosservanza;
- ritardo nell'asporto a fine contratto, delle apparecchiature e degli eventuali ripristini rispetto al termine di 5 giorni lavorativi dalla scadenza o nell'eventuale maggior termine concordato con l'Amministrazione: penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo.
- ritardo nel ritiro degli strumenti elettronici di pagamento e conseguente restituzione della cauzione rispetto al termine di 15 gg. lavorativi, penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
- nel caso di ritardo/mancanza dell'esecuzione della manutenzione periodica dei distributori, rispetto al piano di manutenzione previsto, mancato intervento di sanificazione, il comune applica una penale pari a € 300,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno;
- per ogni servizio aggiuntivo o miglioria proposta, penale di € 200,00 per ogni inosservanza.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite e-mail) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte del Concedente mediante ritenuta diretta sulla cauzione definitiva, che dovrà di volta in volta essere reintegrata in modo tale da costituire l'ammontare previsto, pari al 10% dell'importo dell'appalto o importo superiore determinato con le modalità di cui all'art. 16.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Concedente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi:

=> abbandono del servizio, salvo che per causa di forza maggiore;

=> dopo il verificarsi di n. 3 (tre) penali della stessa tipologia, nell'arco di un anno, per violazioni ai patti contrattuali;

=> contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte della Concessionaria o del personale dell'impresa adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;

=> inosservanza da parte della Concessionaria di uno o più impegni assunti verso il Concedente;

=> quando la Concessionaria si renda colpevole di frode e in caso di apertura di procedura fallimentare;

=> quando ceda ad altri, in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente Capitolato;

=> ogni altra inadempienza anche non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;

=> in caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, superiore a 30 giorni, del canone di concessione di cui all'art. 14 del presente Capitolato, con conseguente diritto di risarcimento del danno e diritto, su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, agli interessi al saggio determinato con le modalità di cui all'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore alla scadenza del pagamento;

=> qualora il provvedimento interdittivo emesso ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Concedente in forma di PEC; in tal caso, la Concessionaria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Concedente, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Concedente in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto e in relazione all'esigenza di proseguire comunque l'erogazione del servizio di somministrazione.

ART. 20 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta -senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della ditta aggiudicataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 21 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata A/R o PEC. Inoltre, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto anche per giusta causa, intendendosi per tale tutti i motivi che non consentano la prosecuzione del contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cc.

Troverà inoltre applicazione quanto previsto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 22- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Lo schema di Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) elaborato

dall'Amministrazione viene allegato al presente Capitolato.

Contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, e comunque prima dell'avvio del servizio, verrà indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi all'appalto, previo sopralluogo obbligatorio presso la sede interessata, al fine della predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare al contratto.

All'atto della stipula del contratto la Concessionaria dovrà dichiarare di possedere copia e conoscere il Documento di Valutazione di Rischi redatto dai datori di lavoro e disponibile presso l'ufficio del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente e dei Piani di Sicurezza dei vari edifici.

ART. 23 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazioni in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 24 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'ANAC ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

ART. 25 - COPERTURE ASSICURATIVE

La Concessionaria è tenuta a osservare tutte le disposizioni generali dell'Ente, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto e tutte le responsabilità per danni alle persone, alle cose, ed a terzi che comunque potessero derivare in conseguenza del servizio ad essa affidato.

A tal fine la Concessionaria deve stipulare presso primarie Compagnie di Assicurazione e successivamente far pervenire al Concedente in copia conforme, unitamente alla quietanza di pagamento dell'ultimo premio, polizza di Responsabilità Civile con massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) a copertura di qualsiasi danno provocato alla Concedente o a terzi con l'estensione ai danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti.

La polizza di garanzia dovrà riguardare anche lo smercio dei prodotti, i danni da rimozione, posa in opera e rifornimento dei distributori stessi, danni da scasso o vandalismo.

Qualora la polizza abbia una validità inferiore al tempo previsto per l'esecuzione del servizio, dovrà prodursi una dichiarazione contenente l'impegno a rinnovare la polizza almeno fino al suo termine.

La Concessionaria ha l'obbligo di informare immediatamente il concessionario nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

ART. 26 - PERSONALE

La Concessionaria si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolgono i lavori.

La Concessionaria è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

La Concessionaria dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di Legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.

La Concessionaria è tenuta agli obblighi di informazione/formazione in materia di igiene fissati dalla L.R. 41/2003 e s.m.i., in sostituzione del libretto sanitario.

ART. 27 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La Concessionaria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/1991 e l'Amministrazione destinataria delle stesse non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 28 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto alla Concessionaria di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cc.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva. Si applica l'art. 174 del D. Lgs. 50/2016.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al riguardo, si precisa che l'Amministrazione non deve provvedere a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, tranne che si tratti di microimprese o piccole imprese (vedi art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016); è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

ART. 29 - OBBLIGHI DEL APPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche

ART. 30 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto, in caso di fallimento della Concessionaria o negli altri casi previsti dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, fa sorgere a favore dell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare il servizio alle Ditte che seguono in graduatoria, con le modalità previste dallo stesso articolo.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 31 - DOMICILIO DELLA DITTA CONCESSIONARIA

La ditta aggiudicataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Venezia. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso la sede del Comune di Venezia – Cà Farsetti- San Marco- 4136;

ART. 32 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

ART. 33 -DISPOSIZIONI FINALI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato
- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.